SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 131**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991.

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione»;

Visto l'art. 1 delle legge 4 aprile 1985, n. 117, recante. «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione»;

Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1987 e quella dell'anno 1990 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari a 32,9%;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1988, n. 168, con il quale sono stati determinati, per il triennio aprile 1988-marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per il triennio aprile 1991-marzo 1994, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, come rivalutati dall'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono determinati come segue:

1) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 195.000 e in L. 155.000, al lordo delle ritenute di legge;

2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 60.000 e in L. 40.000;

3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 116.000 e in L. 79.000, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

1) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 169.000 e in L. 135.000, al lordo delle ritenute di legge;

2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 52.000 e in L. 35.000;

3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 102.000 e in L. 68.000, al lordo delle ritenute di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1991
Registro n. 27 Interno, foglio n. 239

91A2500

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 26 marzo 1991.

Determinazione del prezzo unitario del libretto passaporto.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 18 della legge n. 1185 del 21 novembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 18 dicembre 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 038/842 dell'8 marzo 1990 (registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990, registro n. 7, foglio n. 105), con il quale veniva determinato il prezzo unitario del libretto passaporto collettivo in Lit. 6.500 ed il prezzo unitario del libretto passaporto, previsto dal decreto ministeriale 12 giugno 1984, in Lit. 6.500 per il passaporto europeo, modello 32 pagine, e in Lit. 8.000 per il passaporto europeo, modello 48 pagine;

Considerata la necessità di adeguare il prezzo di cui sopra ai sopravvenuti aumenti di spesa per la produzione dei libretti;

Vista la lettera circolare n. 270584 del 29 dicembre 1990 (pervenuta a questo Ministero con foglio n. 101110 del 6 marzo 1991) con cui il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, ha reso noto che la commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n 599, con verbale del 20 dicembre 1990 ha determinato i nuovi costi dei libretti-passaporto;

Decreta:

Il prezzo unitario del libretto passaporto è determinato in:

lire italiane 7.150 per il passaporto collettivo;

lire italiane 7.150 per il passaporto europeo uniforme, modello a 32 pagine;

lire italiane 8.800 per il passaporto europeo uniforme, modello a 48 pagine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 marzo 1991

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1991
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 142

91A2489

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 maggio 1991.

Modificazioni e proroga di termini del decreto ministeriale 3 gennaio 1990 con il quale sono state emanate disposizioni per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 5 giugno 1971);

Visto l'art. 17 del succitato decreto 12 settembre 1925 concernente i raccordi delle valvole ai tubi di riempimento e svuotamento dei recipienti in relazione ai gruppi dei gas;

Visto il decreto 3 gennaio 1990 con il quale sono state emanate disposizioni per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale;

Preso atto che talune bombole contenenti i gas per uso medicale risultano sprovviste di collare e pertanto occorre prevedere una diversa conformazione del disco in acciaio inossidabile previsto dall'art. 1 del citato decreto;

Considerato altresì che l'Ente di unificazione nazionale italiano (UNI), con riferimento all'art. 2 del citato decreto ministeriale, ha raccomandato per le bombole destinate a contenere anidride carbonica per uso medicale, l'adozione del raccordo di uscita previsto dalle raccomandazioni ISO 5145 edizione 1° marzo 1990;

Sentito al riguardo il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti nella seduta del 12 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 3 gennaio 1990 risulta integrato con il seguente comma:

«Per le bombole che risultano sprovviste di collare il disco in acciaio inossidabile è realizzato secondo il disegno che costituisce parte integrante del presente decreto, ferme restando le altre prescrizioni di cui al comma precedente».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 3 gennaio 1990 è integralmente sostituito dal seguente:

«L'art. 17 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 è modificato e integrato come segue:

nel secondo comma "Gruppo II" le parole "anidride carbonica" sono sostituite dalle seguenti "anidride carbonica diversa da quella per uso medicale";

l'ultimo comma è soppresso e viene inserito il seguente comma:

"Le bombole destinate a contenere anidride carbonica per uso medico devono montare una valvola con raccordo di uscita appartenente al gruppo X avente le caratteristiche previste dalle raccomandazioni ISO 5145 edizione 1° marzo 1990, tabella 2 e 3, diametro nominale 27 maschio, passo 2 destrorso."»

Art. 3.

Il termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 1990 è prorogato al 31 dicembre 1991.

Roma, 2 maggio 1991

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO **DISCO IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER LE BOMBOLE SPROVVISTE DI COLLARE**

Ø

SVILUPPO DELLA SCRITTA "PER USO MEDICO"

Y Y

PER USO MEDICO

91A2461

DECRETO 29 maggio 1991.

Divieto ai gestori di tutte le stazioni di rifornimento di metano per autotrazione di riempire le bombole installate su autoveicoli costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 con il quale sono state approvate le norme di costruzione e di collaudo relative ai recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto l'art. 2 della suddetta legge con la quale si dà la facoltà al Ministro dei trasporti di emanare prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 con il quale sono state estese al trasporto su strada le disposizioni emanate con il suddetto decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Tenuto conto dei recenti incidenti che hanno coinvolto bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000 con sede in Comunanza (Ascoli Piceno);

Ritenuta la necessità di adottare per motivi di sicurezza, in attesa del parere della commissione permanente sui gas compressi, liquefatti o disciolti, convocata d'urgenza, un provvedimento cautelativo ed urgente atto ad impedire il riempimento di bombole per metano per autotrazione costruite dalle ditte citate;

Decreta:

Articolo unico

Si fa divieto, fino a nuova disposizione, ai gestori di tutte le stazioni di rifornimento di metano per autotrazione di riempire le bombole installate su autoveicoli e costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 579/1970, concernente: «Trasporto su strada di merci pericolose» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1970.

— Il D.M. 12 settembre 1925 concernente: «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925.

— Il D.M. 5 giugno 1971, concernente «Prescrizioni relative al trasporto su strada di merci pericolose della classe Id», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971.

91A2490

MINISTERO DELLA DIFESA

DIRETTIVA 11 maggio 1991.

Disciplina per il rilascio del nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione di materiali d'armamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;

Visto l'art. 9 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 94 del 23 febbraio 1991,

EMANA

la seguente direttiva concernente la disciplina del nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione:

1. Le richieste di nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, di materiali d'armamento debbono contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 9, comma 1, del regolamento di esecuzione della legge n. 185/1990 ed essere inviate in copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.

Per le predette richieste dovrà farsi ricorso, anche in relazione alle esigenze di rilevazione informatizzata dei dati, ad apposito modulo, il cui fac-simile è allegato alla presente direttiva.

2. Nel caso in cui, sulla base della preesistente normativa, siano state già presentate istanze per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione allo stato maggiore Difesa - IV reparto, nell'ambito delle autorizzazioni a trattative commerciali, le stesse dovranno essere considerate decadute.

3. Le autorizzazioni per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento già rilasciate ed ancora in corso, conservano la loro validità fino al termine assegnato, termine che, in ogni caso, non potrà essere prorogato.

Roma, 11 maggio 1991

Il Ministro: ROGNONI

FAC-SIMILE RICHIESTA NULLA OSTA (ART.2 COMMA 6)

SOCIETA':

PROT.N.

DATA

OGGETTO: PAESE DESTINATARIO DEI SERVIZI (eventuale PAESE TRAMITE) - Richiesta di nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione.

A MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
IV REP. - UOR
Via XX Settembre, 11 00187 ROMA
con allegate n°9 copie per i seguenti enti:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Autorità Nazionale per la Sicurezza-UCSi

MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto

STATO MAGGIORE ESERCITO - IV Rep.

STATO MAGGIORE MARINA - U.C.T.M.E.

STATO MAGGIORE AERONAUTICA - IV Rep.

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio del Segretario Generale

SERVIZIO INFORMAZIONI SICUREZZA
MILITARE - RICSEI

e, per conoscenza:

A MINISTERO AFFARI ESTERI
U.A.M.A.
Piazza della Farnesina n.1 00194 ROMA

A MINISTERO DELL'INTERNO
D.G. - UOR
Via 00100 ROMA

(1) Riferimento: a. f.n. in data
b. f.n. in data

(2) Seguito: a. f.n. in data
b. f.n. in data

1. Questa Società, iscritta al Registro Nazionale delle Imprese con estremi _____(3)_____, in possesso di abilitazione n.____(4)____ in data ______ fino al livello ______(4)______ concessa dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza, in corso di validità, comunica di aver iniziato trattative contrattuali a livello di classifica corrispondente a quello del materiale oggetto della trattativa:

   o con

   - le Autorità Governative (______(5)______) del Paese destinatario finale della fornitura, .tramite:.. ....

   o con

   - la/e Società ....del Paese destinatario finale della fornitura, tramite:.. ....

   per l'eventuale **prestazione di servizi** elencati nel foglio in allegato 1.

2. Per la parte di specifico interesse di codesti DICASTERI si invia in allegato 2 il modulo compilato in ogni sua voce contenente informazioni generali sulla pratica.

NOTE ESPLICATIVE:

(1) Estremi relativi alla autorizzazione alle trattative contrattuali/licenza esportazione già concessa della quale la prestazione di servizi costituisce prosecuzione;

(2) Estremi relativi a comunicazioni della Società precedenti alla presente comunicazione, che trattino lo stesso oggetto verso lo stesso Paese;

(3) Estremi relativi all'iscrizione al registro di cui all'art.3 della legge 185;

(4) Estremi relativi all'abilitazione, in corso di validità, concessa dall'A.N.S. ed il livello di classifica (RISERVATO,RISERVATISSIMO, SEGRETO, ecc.) - oppure non in possesso;

(5) Specificare le Autorità Governative con cui si intende trattare.

N.B.: nel caso che le trattative avvengano con una Società o con una Società tramite indicare esattamente l'indirizzo della stessa.

ALLEGATO 1

PAESE DESTINATARIO SERVIZI:I______25______I PAESE TRAMITE:I_______25_______I

PAESE/LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:I____________25_____________I

SOCIETA' TRAMITE:I___________25____________I

DENOMINAZIONE SOCIETA':I_________25_________I CODICE ISCRIZIONE URNI:I_I_I_I_I_I

PROT.N.I________16__________I DATA:I_I_I/I_I_I/I_I_I

TIPO DI SERVIZIO____
MODALITA' DI ESECUZIONE_____________________________________
CLASSIFICA__________________________

TIPO DI SERVIZIO____
MODALITA' DI ESECUZIONE_____________________________________
CLASSIFICA__________________________

TIPO DI SERVIZIO____
MODALITA' DI ESECUZIONE_____________________________________
CLASSIFICA__________________________

TIPO DI SERVIZIO____
MODALITA' DI ESECUZIONE_____________________________________
CLASSIFICA__________________________

TIPO DI SERVIZIO____
MODALITA' DI ESECUZIONE_____________________________________
CLASSIFICA__________________________

(*)

SI PRECISA CHE LA PRESTAZIONE DEI SUDDETTI SERVIZI COMPORTA LA CESSIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE TRATTE DA:

TIP. MATERIALE DENOMINAZIONE MATERIALE
I_____20_____I I____________________________60______________________________I

CLASS. CODICE MATERIALE PROTOCOLLO DATA EDIZIONE
I_2_I I________15________I I____16____I I_I_I/I_I_I/I_I_I I__5__I

TIP. MATERIALE DENOMINAZIONE MATERIALE
I_____20_____I I____________________________60______________________________I

CLASS. CODICE MATERIALE PROTOCOLLO DATA EDIZIONE
I_2_I I________15________I I____16____I I_I_I/I_I_I/I_I_I I__5__I

NOTE ESPLICATIVE:

La Società, per ogni prestazione che desidera inserire nella richiesta di NULLA OSTA dovrà:

1 riportare il tipo di servizio oggetto dell'operazione;

2 descrivere le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

3 specificare il livello di classifica di segretezza (NON CLASSIFICATO, RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO, SEGRETISSIMO);

(*)PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI CESSIONE DI INFORMAZIONI

- specificare il documento (specifica tecnica, monografia, documento tecnico, documento operativo, foto, video, tabelloni ecc.)indicandone il numero di identificazione/protocollo e l'edizione; tale materiale dovrà rientrare nella "lista dei materiali d'armamento" presentata all'URNI e sarà relativo al sistema d'arma precedentemente esportato e di cui la prestazione dei servizi costituisce prosecuzione.

Qualora il suddetto materiale fosse oggetto di aggiunte e/o modifiche, il medesimo dovrà essere preventivamente sottoposto alla visione dell'A.D., come da normativa in vigore, per la classificazione ed il relativo inserimento nella "lista dei materiali d'armamento".

ALLEGATO 2

- SOCIETA' IN QUALITA' DI: (1)

- ELEMENTI CONCERNENTI IL CONTRATTO CHE SI INTENDE STIPULARE COMPRENSIVO DEI SEGUENTI DATI:

  . MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (2);

  MODALITA' DI REGOLAMENTO FINANZIARIO;

  . AMMONTARE DEL CONTRATTO.

- EVENTUALI ESTREMI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI:

- REPERIBILITA': NOMINATIVO INCARICATO, INDIRIZZO, TELEFONO TELEFAX, TELEX

- EVENTUALE DICHIARAZIONE DI INTENTI CORREDATA DEL RELATIVO BANDO (3);

- EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI:

NOTE ESPLICATIVE:

(1) Indicare se:

produttrice in proprio;

su licenza;

capocommessa;

subcommittente della Società .

(2) Termini anche intermedi di esecuzione.

(3) Solo nel caso che l'operatore intenda partecipare ad una gara.

91A2469

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 maggio 1991.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 31 dicembre 1990, n. 1373;

Vista la nota dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie, n. 049 del 16 gennaio 1991;

Vista la nota della regione siciliana - assessorato regionale turismo comunicazioni e trasporti, gruppo 6/TR - n. 1606, in data 28 febbraio 1991, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso dei veicoli, nel periodo 1° luglio-31 agosto 1991, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari;

Vista la nota della prefettura di Messina in data 13 marzo 1991, n. 2841/Gab.;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1991 al 31 agosto 1991 è vietato l'afflusso di veicoli a motore sulle isole del comune di Lipari con le seguenti precisazioni:

A) *Vulcano e Filicudi:* divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano la necessità del proprio mezzo di trasporto e che dimostrino di essere proprietari di case o di essere in possesso di prenotazione confermata per alloggiare in zone ricettive e distanti da Vulcano Porto, e Filicudi Porto ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nelle predette isole un periodo di soggiorno non inferiore a 30 giorni. Divieto di sbarco a caravans e auto-caravans con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti.

B) *Stromboli e Panarea:* divieto assoluto di sbarco per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto merci.

C) *Lipari:* divieto di sbarco a caravans e autocaravans con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi.

Art. 2.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto d'accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 31 maggio 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A2492

DECRETO 31 maggio 1991.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello

spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 25 gennaio 1991, n. 4;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo 5 febbraio 1991, n. 133;

Vista la delibera dell'azienda di promozione turistica di Grosseto n. 48/91 in data 19 febbraio 1991;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 9 aprile 1991, n. 802;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

A) Dal 15 luglio 1991 al 15 settembre 1991 è vietato l'afflusso nell'isola del Giglio (Grosseto) di autoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa.

B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 dicembre 1991 è vietato l'afflusso, nell'isola del Giglio (Grosseto), agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza dei divieti di cui al punto *A)* dell'art. 1 possono affluire nell'isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune;

b) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

c) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali o da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/88, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

e) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravans e autocaravans i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui al punto *B)* dell'art. 1, possono affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 3.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come previsto dal comma secondo dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma terzo degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 31 maggio 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A2491

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 maggio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro del tesoro per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Mario Bubbico, on. Luigi Foti, sen. Angelo Pavan, on. Emilio Rubbi e on. Maurizio Sacconi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1973, registro n. 16, foglio n. 175, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dipendenti della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 18, foglio n. 225, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197, concernente la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il «riordinamento della Ragioneria generale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente la «semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni e di altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991 con il quale gli onorevoli:

Mauro Bubbico, deputato al Parlamento;
Luigi Foti, deputato al Parlamento;
Angelo Pavan, senatore della Repubblica;
Emilio Rubbi, deputato al Parlamento;
Maurizio Sacconi, deputato al Parlamento,

sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli onorevoli Sottosegretari di Stato per il Tesoro sono rispettivamente delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi appresso indicati, di competenza del Ministro:

On. Sottosegretario Mauro Bubbico:

1) Ragioneria generale dello Stato, relativamente all'Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi (I.G.A.G.);

2) Direzione generale degli affari generali e del personale;

3) Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro;

4) Direzione generale delle pensioni di guerra, compresi i provvedimenti emessi in sede di definizione di ricorsi gerarchici, ai sensi dell'art. 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

On. Luigi Foti:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente:

a) all'Ispettorato generale degli affari economici (I.G.A.E.) comprese le questioni attinenti agli organismi internazionali ed ai rapporti internazionali bilaterali e multilaterali;

b) all'Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione (IGSSM);

c) all'Ispettorato generale enti disciolti (IGED);

2) Direzione generale del Tesoro relativamente alle divisioni I, II, III, IV, V, VI, VII, XIX, XX, XXI, XXIII e XXIV;

3) Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso;

4) Provveditorato generale dello Stato, relativamente all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

On. Angelo Pavan:

1) Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP), comprese le materie oggetto della contrattazione collettiva di lavoro e di quella decentrata;

2) Direzione generale degli istituti di previdenza esclusa la presidenza del consiglio di amministrazione.

On. Emilio Rubbi:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente:

a) all'Ispettorato generale del bilancio (I.G.B.);

b) all'Ispettorato generale della finanza del settore pubblico allargato (IGESPA);

c) all'Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR). Rapporti con le Comunità europee;

2) Provveditorato generale dello Stato con esclusione delle materie concernenti l'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

L'on. Rubbi è altresì delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti.

On. Maurizio Sacconi:

1) Direzione generale del Tesoro, relativamente alle divisioni VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII e XXII;

2) Direzione generale del debito pubblico.

In caso di assenza o di impedimento di un Sottosegretario gli atti delegati alla sua competenza possono essere firmati da uno degli altri Sottosegretari.

Relativamente alle materie non contemplate dal presente atto, resta ferma la facoltà del Ministro di disporre delega per singoli casi, nei riguardi, di norma, del Sottosegretario titolare di delega nella materia maggiormente affine.

I Sottosegretari di Stato per il Tesoro sono altresì delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro per lo

svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo un programma stabilito dal Ministro.

In linea di massima, gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe. Al fine peraltro di stabilire una utile continuità di rapporti con commissioni e sottocommissioni dei due rami del Parlamento si delega specificamente:

per seguire in seno alla commissione affari costituzionali del Senato e alla commissione lavoro pubblico e privato della Camera i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, il sen. Pavan;

per seguire i lavori in sede consultiva della commissione bilancio del senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della Sottocommissione pareri, l'on. Foti;

per seguire in seno alla commissione bilancio della Camera i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, l'on Rubbi;

per seguire i lavori in sede consultiva della Commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri, l'on. Bubbico;

per seguire in seno alla commissione bilancio del Senato i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, l'on. Rubbi;

per seguire in seno alle commissioni delle Camera e del Senato competenti in materia, gli aspetti finanziari internazionali, l'on. Sacconi;

per seguire in seno alle commissioni della Camera e del Senato competenti in materia, la finanza regionale e locale, l'on. Rubbi;

per seguire in seno alla commissione Finanze e Tesoro della Camera i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria l'on. Rubbi e il sen. Pavan;

per seguire in seno alla commissione Finanze e Tesoro del Senato i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria l'on. Rubbi e il sen. Pavan;

per seguire in seno alle competenti commissioni della Camera e del Senato gli schemi di provvedimenti di legge riguardanti le materie previdenziali delle casse pensioni amministrate dal Tesoro, il sen. Pavan.

La specificazione di materie e di impegni sopra delineata è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario

Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 2.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) gli atti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; gli atti e provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e dei servizi autonomi, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero del tesoro, nonché le designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni o comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti concernenti i trasferimenti ed i comandi, gli atti relativi all'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare, nonché i provvedimenti di determinazione di indennità e di concessione di premi, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, salve le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

e) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni e le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Per la definizione degli indirizzi concernenti gli schemi di disegni di legge relativi a modifiche ordinamentali nel settore del credito e della finanza locale, il Ministro si avvarrà della collaborazione dei Sottosegretari on. Rubbi e on. Sacconi.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvedono gli uffici di Gabinetto.

Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1991
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 124

91A2468

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 30 maggio 1991 è stato revocato il decreto ministeriale 24 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Scotto di Clemente Roberto alla sede di Molfetta, distretto notarile di Trani.

91A2472

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castel San Lorenzo» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini «Castel San Lorenzo»

Art. 1 — La denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — I vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la rispettiva composizione ampelografica appresso indicata.

Bianco:

Trebbiano Toscano, 50-60 per cento;
Malvasia Bianca, 30-40 per cento.

Possono concorrere fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.

Rosso e Rosato.

Barbera, 60-80 per cento;
Sangiovese, 20-30 per cento.

Possono concorrere fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.

Barbera.

Barbera, almeno l'85 per cento.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.

Moscato

Moscato bianco, almeno l'85 per cento.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Salerno.

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati tutti in provincia di Salerno.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di incrocio della strada Controne-Ottati con il confine comunale di Controne il limite segue tale strada verso est fino ad incrociare in prossimità del km 25 il confine che separa i comuni di Ottati e di Sant'Angelo a Fasanella; lungo questo prosegue poi verso sud-ovest fino ad incrociare il confine di Bellosguardo.

Prosegue in direzione est lungo il confine settentrionale del comune di Bellosguardo, poi segue quello orientale fino ad incrociare sul torrente Pietra il confine comunale di Felitto.

Prosegue lungo questo in direzione sud-ovest fino a raggiungere il confine di Magliano Vetere. Segue tale confine in direzione sud fino alla confluenza con il fiume Calore. Costeggia il fiume in direzione Felitto fino a raggiungerne il confine. Segue tale confine, prima in direzione ovest, poi nord-ovest, fino ad incrociare il confine con il comune di Roccadaspide, in località Tempa Morrecchia. Prosegue tale confine in direzione est, poi, nord, fino ad incrociare la strada che, passando per Tempa Ciavarello, raggiunge il centro abitato di Roccadaspide. Percorre interamente tale strada fino ad incrociare la strada che da Roccadaspide porta ad Albanella. Segue quest'ultima passando prima per località Serra, poi Acquaviva, poi contrada De Rosa e M. Tempalli, fino all'incrocio con il confine sud del comune di Albanella; lo costeggia fino ad incrociare prima il confine del comune di Castelcivita poi quello del comune di Altavilla Silentina. Segue il confine tra i comuni di Altavilla S. e Castelcivita fino ad incrociare il confine di Controne che percorre in direzione sud-est fino alla confluenza con la strada Controne-Ottati, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni ben esposti, con esclusione di quelli di fondovalle.

I sesti d'impianto, lo forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a 120 quintali per il tipo bianco ed a 100 quintali per i tipi rossi, rosato e moscato.

La resa massima di uve in coltura promiscua non deve essere superiore a 5 kg per ceppo per il tipo bianco ed a 4 kg per ceppo per i tipi rossi, rosato e moscato.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20 per cento i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5. — La denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» Moscato può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con uve provenienti da vigneti aventi la stessa base ampelografica prevista per la tipologia Moscato di cui all'art. 2.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'eventuale invecchiamento e la presa di spuma devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50 per cento per i tipi Rosso, Barbera, Rosato e Moscato e del 10 per cento per il tipo bianco.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Art. 6. — I vini «Castel San Lorenzo» all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

A) *Barbera:*
colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico ed acidulo da giovane, caldo, sapido, etereo, armonico e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

B) *Rosso:*
colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, a volte fruttato;
sapore: secco, leggermente acidulo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

C) *Rosato:*
colore: rosa più o meno intenso;
odore: vinoso, tenue, con fragranza caratteristica;
sapore: asciutto, con tendenza al morbido, delicato, leggermente acidulo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

D) *Bianco:*
colore: paglierino o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, fruttato, leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E) *Moscato.*
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico delicato;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento di cui svolto l'8,50 per cento;
zuccheri residui minimo: 60 g/l;
acidità totale minima. 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

F) *Moscato spumante:*
spuma· fine e persistente.
colore: paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
odore: caratteristico,
sapore: dolce, intenso, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento di cui svolto almeno il 9 per cento;
zuccheri residui minimo:50 g/l:
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e per l'estratto secco netto minimo.

Art. 7. — Il vino «Castel San Lorenzo» Barbera, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50 per cento qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,50 per cento, può riportare in etichetta la qualificazione «Riserva»:

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino Moscato ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50 per cento mediante macerazione a temperatura controllata e successivo arresto del processo fermentativo con mezzi fisici se immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,50 per cento, di cui l'8,50 per cento svolto, può portare in etichetta la qualificazione «Lambiccato».

Art. 8. — Alla denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» è vietata l'aggiunta di qualificazioni diverse dalle indicazioni previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «delizioso» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Castel San Lorenzo» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Detta indicazione è obbligatoria per il tipo «Castel San Lorenzo Barbera riserva».

Art. 9. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» vini che non corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

91A2455

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Unica pubblicazione) Elenco n. 5

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo di nuda proprietà rendita 5% (1935) n. 305151 di nominali L. 6.260.000 intestato al comune di Valle dell'Angelo (Salerno).

ANNOTAZIONE:

L'usufrutto della medesima spetta alla Cassa depositi e prestiti, e la rendita stessa è ipotecata a favore della detta Cassa giusta deliberazione del 4 agosto 1966, n. 41, per la durata di anni ventinove a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

91A2464

N. 104

Corso dei cambi del 30 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,700	1261,700	1272,380	1261,700	1261,700	1261,700	1261,300	1261,700	1261,700	1272 –
E.C.U.	1527,950	1527,950	1528,50	1527,950	1527,950	1527,950	1527,950	1527,950	1527,950	1527,200
Marco tedesco	744,140	744,140	744 —	744,140	744,140	744,140	744,210	744,140	744,140	743,530
Franco francese	219,150	219,150	219,30	219,150	219,150	219,150	219,160	219,150	219,150	219,020
Lira sterlina	2200,450	2200,450	2197 –	2200,450	2200,450	2200,450	2200,690	2200,450	2200,450	2193
Fiorino olandese	660,200	660,200	667,250	660,200	660,200	660,200	660,500	660,200	660,200	659,540
Franco belga	36,136	36,136	36,130	36,136	36,136	36,136	36,152	36,136	36,136	36,130
Peseta spagnola	12,007	12,007	12,040	12,007	12,007	12,007	12,008	12,007	12,007	12
Corona danese	193,810	193,810	194 —	193,810	193,810	193,810	193,880	193,810	193,810	193,680
Lira irlandese	1990,450	1990,450	1990 -	1990,450	1990,450	1990,450	1990,200	1990,450	1990,450	
Dracma greca	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,790	6,780	6,780	
Escudo portoghese	8,525	8,525	8,520	8,525	8,525	8,525	8,525	8,525	8,525	8,520
Dollaro canadese	1100,600	1100,600	1110 —	1100,600	1100,600	1100,600	1100,590	1100,600	1100,600	1100,800
Yen giapponese	9,188	9,188	9,240	9,188	9,188	9,188	9,185	9,188	9,188	9,230
Franco svizzero	872,290	872,290	872,50	872,290	872,290	872,290	872,100	872,290	872,290	872 –
Scellino austriaco	105,725	105,725	105,50	105,725	105,725	105,725	105,730	105,725	105,725	105,680
Corona norvegese	190,650	190,650	191 —	190,650	190,650	190,650	190,750	190,650	190,650	190,660
Corona svedese	207,580	207,580	208 –	207,580	207,580	207,580	207,550	207,580	207,580	207,400
Marco finlandese	312,050	312,050	312,250	312,050	312,050	312,050	311,800	312,050	312,050	—
Dollaro australiano	962 –	962 —	963 -	962 —	962 -	962 —	960,800	962 —	962 —	963,400

Media dei titoli del 30 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,075
» » » 21- 4-1987/94	86,350
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	99,975
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,750
» » » » 1- 1-1985/92	100,525
» » » » 1- 2-1985/92	100,650
» » » » 18- 4-1986/92	101,225
» » » » 19- 5-1986/92	101,350
» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » » 19- 8-1987/92	100,45
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100,500
» » » » 1- 1-1988/93	100,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,125
» » » »	1- 4-1988/93	100,200
» » » »	1- 5-1988/93	100,750
» » » »	1- 6-1988/93	101,350
» » » »	18- 6-1986/93	100,375
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	99,950
» » » »	1- 8-1988/93	100,450
» » » »	19- 8-1986/93	99,700
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,600
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	99,675
» » » »	1-11-1988/93	100,825
» » » »	18-11-1987/93	99,750
» » » »	19-12-1986/93	100,025
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 1-1990/94	102,250
» » » »	1- 1-1990/94 II	102,900
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,525
» » » »	1-11-1989/94	100,175
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	100,700
» » » »	1- 3-1985/95	99,975
» » » »	1- 3-1990/95	99,925
» » » »	1- 4-1985/95	100 —
» » » »	1- 5-1985/95	100,175
» » » »	1- 5-1990/95	100,075
» » » »	1- 6-1985/95	100 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,700
» » » »	1- 7-1990/95	99,925
» » » »	1- 8-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1990/95	99,825
» » » »	1-10-1985/95	99,150
» » » »	1-10-1990/95	100 —
» » » »	1-11-1985/95	99,675
» » » »	1-11-1990/95	100 —
» » » »	1-12-1985/95	99,750
» » » »	1- 1-1986/96	100 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 2-1986/96	100,225
» » » »	1- 3-1986/96	100,150
» » » »	1- 4-1986/96	100,500
» » » »	1- 5-1986/96	100,550
» » » »	1- 6-1986/96	100,400
» » » »	1- 7-1986/96	99,925
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	98,875
» » » »	1-10-1986/96	98,800
» » » »	1-11-1986/96	99 —
» » » »	1-12-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1987/97	99,275
» » » »	1- 2-1987/97	99,525
» » » »	18- 2-1987/97	99,500
» » » »	1- 3-1987/97	100 —
» » » »	1- 4-1987/97	100,050
» » » »	1- 5-1987/97	100,225
» » » »	1- 6-1987/97	100,450
» » » »	1- 7-1987/97	99,200
» » » »	1- 8-1987/97	99,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,95

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,900
» » »	11,50%	21-12-1991	99,925
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,075
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,750
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,250
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,250
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,325
» » »	9,15%	1- 5-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,475
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,525
» » »	9,15%	1- 6-1992	99 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,475
» » »	12,50%	1-10-1992	100,525
» » »	12,50%	1- 2-1993	101 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,500
» » »	12,50%	1-10-1993	100,450
» » »	12,50%	1-11-1993	100,500
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,575
» » »	12,50%	17-11-1993	100,600
» » »	12,50%	1-12-1993	100,725
» » »	12,50%	1- 1-1994	100,500
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,775
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,300
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,250
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,850
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,550
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,425
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,300
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	100 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,175
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,875
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,550
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,800
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,825
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101 —
» » » »	29- 4-1990/95	11,50%	104,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M30051

N. 105

Corso dei cambi del 31 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,700	1261,700	1289,50	1261,700	1261,700	1261,700	1261,300	1261,700	1261,700	1281,050
E.C.U.	1527,950	1527,950	1520,270	1527,950	1527,950	1527,950	1527,950	1527,950	1527,950	1526,100
Marco tedesco	744,140	744,140	743 —	744,140	744.140	744,140	744,210	744,140	744,140	742,300
Franco francese	219,150	219,150	219,500	219,150	219,150	219,150	219,160	219,150	219,150	218,900
Lira sterlina	2200,450	2200,450	2195 —	2200,450	2200,450	2200,450	2200,690	2200.450	2200,450	2191,700
Fiorino olandese	660,200	660,200	659,500	660,200	660,200	660,200	660,500	660,200	660,200	658,720
Franco belga	36,136	36,136	36,110	36,136	36,136	36,136	36,152	36.136	36,136	36,070
Peseta spagnola	12,007	12,007	12,020	12,007	12,007	12,007	12,008	12,007	12,007	11,990
Corona danese	193,810	193,810	193,50	193,810	193,810	193,810	193,880	193,810	193,810	193,250
Lira irlandese	1990,450	1990,450	1988 —	1990,450	1990,450	1990,450	1990,200	1990,450	1990,450	—
Dracma greca	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,790	6,780	6,780	—
Escudo portoghese	8,525	8,525	8,520	8,525	8,525	8,525	8,525	8,525	8,525	8,530
Dollaro canadese	1100,600	1100,600	1120 —	1100,600	1100,600	1100,600	1100,590	1100,600	1100,600	1119,050
Yen giapponese	9,188	9,188	9,280	9,188	9,188	9.188	9,185	9,188	9,188	9,280
Franco svizzero	872,290	872,290	872	872,290	872,290	872.290	872,100	872,290	872,290	871,05
Scellino austriaco	105,725	105,725	105,70	105.725	105,725	105,725	105,730	105,725	105,725	105,47
Corona norvegese	190,650	190,650	190,50	190,650	190,650	190.650	190,750	190,650	190,650	190,35
Corona svedese	207,580	207.580	207,50	207,580	207,580	207,580	207,550	207,580	207,580	207,15
Marco finlandese	312.050	312,050	312,25	312,050	312,050	312,050	311,800	312,050	312,050	—
Dollaro australiano	962 —	962 —	975 —	962 —	962 —	962 —	960,800	962 —	962 —	974 —

Media dei titoli del 31 maggio 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,100
» » » 21- 4-1987/94	86,350
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,275
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,430
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,020
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,675
» » » » 1- 1-1985/92	100,130
» » » » 1- 2-1985/92	100,700
» » » » 18- 4-1986/92	101,250
» » » » 19- 5-1986/92	100,280
» » » » 20- 7-1987/92	100,350
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100,475
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,005
» » » »	1- 4-1988/93	100,250
» » » »	1- 5-1988/93	100,800
» » » »	1- 6-1988/93	101,630
» » » »	18- 6-1986/93	100,450
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,780
» » » »	1- 9-1988/93	100,400
» » » »	18- 9-1986/93	99,600
» » » »	1-10-1988/93	100,475
» » » »	20-10-1986/93	99,680
» » » »	1-11-1988/93	100,750
» » » »	18-11-1987/93	99,930
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 1-1990/94	101,680
» » » »	1- 1-1990/94 II	101,630
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,250
» » » »	1- 4-1989/94	100,350
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,500
» » » »	1-11-1989/94	100,150
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	100,750
» » » »	1- 3-1985/95	99,075
» » » »	1- 3-1990/95	99,950
» » » »	1- 4-1985/95	100,150
» » » »	1- 5-1985/95	100,075
» » » »	1- 5-1990/95	100,250
» » » »	1- 6-1985/95	100,025
» » » »	1- 7-1985/95	99,830
» » » »	1- 7-1990/95	99,950
» » » »	1- 8-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,175
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	100,025
» » » »	1-12-1985/95	99,850
» » » »	1- 1-1986/96	100,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250
» » » »	1- 2-1986/96	100,180
» » » »	1- 3-1986/96	100,175
» » » »	1- 4-1986/96	100,450
» » » »	1- 5-1986/96	100,550
» » » »	1- 6-1986/96	100,425
» » » »	1- 7-1986/96	99,925
» » » »	1- 8-1986/96	99,025
» » » »	1- 9-1986/96	99,025
» » » »	1-10-1986/96	98,800
» » » »	1-11-1986/96	99,900
» » » »	1-12-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1987/97	99,400
» » » »	1- 2-1987/97	99,500
» » » »	18 2-1987/97	99,525
» » » »	1- 3-1987/97	99,930
» » » »	1- 4-1987/97	100,025
» » » »	1- 5-1987/97	100,200
» » » »	1- 6-1987/97	100,325
» » » »	1- 7-1987/97	99,225
» » » »	1- 8-1987/97	99,175
» » » »	1- 9-1987/97	98.875

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol	11,50%	1-11-1991	99.925
» » »	11,50%	21-12-1991	99.900
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,250
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,980
» » »	11,00%	1- 2-1992	99.450
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,750
» » »	12,50%	17 3 1992	100,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,300
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,800
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,700
» » »	11,00%	1- 5-1992	99.350
» » »	12,50%	1- 5-1992	100.475
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,500
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,880
» » »	10,50%	1- 7-1992	99.830
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,900
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,925
» » »	12,50%	1-10-1992	100,550
» » »	12,50%	1- 2-1993	101,275
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,325
» » »	12,50%	1- 9-1993	100.475
» » »	12,50%	1-10-1993	100,500
» » »	12,50%	1-11-1993	100.500
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100.575
» » »	12,50%	17-11-1993	100.525
» » »	12,50%	1-12-1993	100.800
» » »	12,50%	1- 1-1994	100,500
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100.325
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100.350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,725
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100.450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100.375
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100.350
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,300

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99.900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	98.475
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	98.450
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98.450
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	101,825
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	100,350
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	101,600
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	100,005
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,900
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,175
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96.500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97.250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,100
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,780
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96,100
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,800
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,050
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,650
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,825
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M31051

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica (C.L.O.).

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
ecologia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:
patologia degli animali da compagnia.

Facoltà di giurisprudenza:
politica economica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di algebra superiore;
genetica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto commerciale.

Facoltà di medicina e chirurgia:
microbiologia clinica.

Facoltà di medicina veterinaria:
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematica (biennale).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:
pedagogia (triennale).

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
biochimica macromolecolare.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica biologica (C.L.O.).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2498

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - *Centro Servizi Polivalente S.r.l.*
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189